

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

86.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	1115	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori SICA ed altri: Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato), (3645-B)	1116	
PRESIDENTE	1116, 1117	
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1116, 1117	
MICHELI PIETRO, <i>Relatore</i>	1116, 1117	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
BIANCO ed altri: Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 (3748)	1118	
PRESIDENTE	1118, 1119, 1120, 1121, 1122	
CITTADINI	1119, 1120, 1121, 1122	
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1118, 1119, 1120, 1121	
GARGANI	1119, 1120, 1121	
LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore</i>	1118, 1119, 1120, 1121	
PATRIARCA	1120, 1121, 1122	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	1122	
Sull'ordine dei lavori:		
PRESIDENTE	1122	
<hr/>		
La seduta comincia alle 11,20.		
CITTADINI, <i>Segretario f.f.</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).		
Inversione dell'ordine del giorno.		
PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere in primo luogo la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Sica ed altri n. 3645-B. Se non vi sono obiezioni, può così rimanere stabilito. (Così rimane stabilito).		

Discussione della proposta di legge senatori Sica ed altri: Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (3645-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Sica, Barra, Manente Comunale e Leggieri: « Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 marzo 1975, modificata dalla IV Commissione permanente della Camera nella seduta del 20 novembre 1975 e di nuovo modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 aprile 1976.

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dal Senato.

MICHELI PIETRO, Relatore. Ritorna all'attenzione della nostra Commissione la proposta di legge sulla modifica agli articoli 49 e 51 della legge n. 89 del 1913, relativamente al sistema di accertamento dell'identità personale delle parti intervenute in atti avanti al notaio.

La Commissione giustizia del Senato ha apportato delle modifiche al testo della proposta di legge, formulato dalla nostra Commissione nella seduta del 20 novembre 1975, modifiche che si concretano sostanzialmente in due aspetti. Innanzitutto si è ritenuto di sostituire al criterio dell'accertamento dell'indennità, che appariva un fatto procedurale, l'affermazione della certezza dell'identità, da ritenersi invece elemento finale del predetto accertamento. Mi sembra che la soluzione adottata dal Senato sia nella linea della stessa preoccupazione che era emersa nel corso della discussione presso la nostra Commissione e che sostanzialmente sia ancora più cautelante per la dignità della funzione notarile. Ritengo pertanto che tale soluzione sia da accogliere, in quanto conforme alle preoccupazioni da noi espresse, volte all'affermazione dell'essenza della funzione notarile e della garanzia che tale funzione deve offrire nei confronti dei terzi.

Su questa linea il Senato ha apportato una modifica all'articolo 2 della proposta di legge facendo distinzione per i due tipi di accertamento; quello pregresso, cioè precedente al momento della stipulazione dell'atto, e quello realizzato al momento della attestazione, prescrivendo che, per quanto riguarda il secondo tipo di accertamento, vengano menzionati nell'atto i mezzi e gli elementi utilizzati ai fini della valutazione. Apprezzo lo spirito che ha portato a formulare tale disposizione, che non può tuttavia essere considerata idonea, in quanto ipotizza l'obbligo di dare conto dei mezzi e degli elementi utilizzati per giungere alla identificazione delle parti, che si traduce nella necessità di una vera e propria motivazione per ogni atto, in netto contrasto con la funzione precipua della attestazione notarile che è di risolvere con valore di prova legale problemi in ordine alla identità personale delle parti e non di crearne di nuovi attraverso la verifica del procedimento logico seguito dal singolo notaio.

Conseguentemente proporrò di eliminare tale onere, precisando che con tale emendamento non si vuole assolutamente contrastare lo spirito della riforma del Senato, ma si ritiene di realizzare una corretta valutazione dei compiti che la legge affida al notaio.

Invito la Commissione ad approvare il provvedimento con la modifica che ho preannunciato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara chiusa.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo ritiene che la proposta di legge meriti di essere approvata. In pratica si è adeguata la dichiarazione di certezza alle mutate condizioni; non si poteva rimanere fermi alla vecchia impostazione della conoscenza personale pregressa o della dichiarazione dei fidejacenti e pertanto si è incluso questo nuovo elemento, cioè la certezza acquisita al momento della formazione dell'atto. L'ispirazione è quindi da condividersi.

Questa Commissione aveva approvato l'articolo 1 in un testo che prevedeva il criterio dell'accertamento; la Commissione giustizia del Senato (mi pare, giustamente, come ha convenuto lo stesso relatore) ha sostituito al criterio dell'accertamento quello

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 APRILE 1976

della certezza; il notaio deve cioè essere certo della identità personale o per conoscenza pregressa o per conoscenza al momento dell'atto; se così non fosse si svilirebbe la funzione del notaio che noi vogliamo invece esaltare.

All'articolo 2 il Senato ha chiesto di più: la dichiarazione dei mezzi ed elementi utilizzati ai fini della valutazione. Ora, mi pare che l'introduzione di questo ulteriore requisito presenti degli inconvenienti, nel senso che o non vuol dire nulla e, quindi, è inutile, o, invece, ha un significato e, allora, non potrà essere agevolmente rispettato.

Mi pare che, essendo la Commissione orientata a lasciare inalterato il testo dell'articolo 1, così come lo ha modificato il Senato, la eliminazione del riferimento ai mezzi non sia di grande rilievo. Pertanto il Governo si rimette alla Commissione in ordine all'emendamento preannunciato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

L'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« **ART. 49.** — Il notaio deve accertarsi dell'identità personale delle parti valutando, anche al momento dell'attestazione, tutti i mezzi e gli elementi utili alla formazione del suo convincimento.

A tal fine il notaio può avvalersi altresì di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni ».

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

L'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« **ART. 49.** — Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.

In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Il numero 4 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 4) la dichiarazione dell'accertamento dell'identità personale delle parti ai sensi del precedente articolo 49, oltre alla attestazione resa dai fidefacienti nell'ipotesi di loro intervento ».

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Il numero 4 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti con l'indicazione, nella ipotesi di certezza acquisita al momento della attestazione, dei mezzi ed elementi utilizzati ai fini della valutazione, o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti ».

Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo alinea sopprimere le parole:
« con l'indicazione, nella ipotesi di certezza acquisita al momento della attestazione, dei mezzi ed elementi utilizzati ai fini della valutazione ».

MICHELI PIETRO, Relatore. Si tratta dell'emendamento da me preannunciato nel corso della relazione.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Come preannunciato, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 APRILE 1976

Pongo in votazione l'articolo 2 che, dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 2.

Il numero 4) dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Bianco ed altri: Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 (3748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bianco, Gargani, Felisetti, Russo Quirino, Lospinoso Severini, Patriarca e Sabbatini: « Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 ».

L'onorevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgere la relazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. La proposta di legge in discussione tende ad aumentare il ruolo del personale della carriera di concetto, istituito con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, di 3.000 unità. I posti previsti in aumento sono da attribuire agli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 per la qualifica di segretario. L'opportunità di approvare tale provvedimento è dettata dall'esigenza di potenziare le strutture dell'amministrazione giudiziaria, divenute insufficienti a sausa delle nuove competenze attribuite alla magistratura in materia di controversie sui rapporti di lavoro e di diritto di famiglia.

Come la Commissione ricorda, l'iter del provvedimento è già stato lungo e contrastato.

Nella seduta del 17 luglio 1975 il rappresentante del Governo negò il suo assenso ad una proposta di trasferimento in sede legislativa, che venne ripresentata il 25 marzo successivo, con esito positivo.

Il 22 aprile scorso la nostra Commissione ha riconfermato la sua richiesta di trasferimento in sede legislativa ed ha invitato la V Commissione a rivedere il parere contrario già espresso. Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione è in questo momento riunito anche per riesaminare il progetto di legge in discussione.

Raccomando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Se non vi sono obiezioni, proporrei di passare subito all'esame dell'articolo 2, in quanto è stato presentato un emendamento interamente sostitutivo per il quale è necessario richiedere il parere alla V Commissione (bilancio).

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4,5 miliardi, si provvede per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Gli onorevoli Gargani e Patriarca hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9.544 milioni di lire, si provvede mediante l'introito derivante da un aumento dei diritti di cancelleria di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni, nella misura di lire 200 ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 APRILE 1976

GARGANI. L'emendamento si illustra da sé.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono favorevole.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può allora restare stabilito che questo emendamento sarà subito trasmesso alla V Commissione (bilancio) per il parere.

(Così rimane stabilito).

In attesa del parere della V Commissione passiamo all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:

ART. 1.

Il ruolo del personale della carriera di concetto istituito con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è aumentato di 3.000 unità.

I posti previsti in aumento, detratte le aliquote da attribuire ai sensi degli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono attribuiti agli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

Il relatore, onorevole Lospinoso Severini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Dei posti previsti in aumento, 2.400 sono attribuiti agli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973; i rimanenti posti sono attribuiti ai sensi degli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. I motivi per i quali ho presentato questo emendamento sono i seguenti: mantenendo integralmente le riserve previste dagli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 si verrebbero a congelare 1.500 posti perché in base agli articoli citati questi posti dovrebbero essere coperti con concorsi normali e quindi con tutte le lungaggini connesse. Inoltre verrebbe a crearsi un vuoto rispetto alle posizioni di

partenza per coloro che vinceranno questo concorso e quindi si dovrebbero fare altri concorsi per riempire il vuoto lasciato alle spalle dai vincitori del concorso. L'emendamento da me presentato vuole salvare il principio degli articoli 8 e 21 del citato decreto, riducendo però la riserva in modo da avere l'immediata disponibilità di 2.400 unità da immettere negli uffici giudiziari. Inoltre, nella proposta di legge, quando si parla di assorbire gli idonei di quel concorso, non si prevede il modo in cui questo assorbimento debba avvenire; stabilendo invece le 2.400 unità riferite ai concorsi distrettuali, noi sopperiamo in identica percentuale alle necessità dei vari distretti delle corti di appello.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cittadini, Patriarca, Stefanelli e Coccia hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« I posti previsti in aumento sono attribuiti agli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

Ai coadiutori giudiziari che hanno ottenuto l'idoneità nello stesso concorso è riservato un decimo dei posti previsti in aumento ».

CITTADINI. L'emendamento da me presentato insieme con altri colleghi si compone di due parti.

Nella prima parte proponiamo di eliminare tutte le quote riservate, nel presupposto che quando fu bandito il concorso del 16 novembre 1973 ci furono già delle quote riservate per quelle categorie. Naturalmente, ove non fosse possibile realizzare questa ipotesi integralmente, aderirei nella prima parte all'emendamento proposto dal relatore.

La parte più importante dell'emendamento è comunque la seconda, quella che riserva ai coadiutori giudiziari che hanno ottenuto la idoneità nello stesso concorso un decimo dei posti previsti in aumento. Da cosa deriva questa esigenza? Noi sappiamo che i coadiutori dal dicembre 1972, cioè da quando ci fu l'esodo, esplicano funzioni vere e proprie di cancellieri, tanto è che recentemente con una legge è stata loro conferita la funzione di assistenza all'udienza. Sono collaboratori veramente preziosi che hanno mandato avanti di fatto

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 APRILE 1976

gli uffici giudiziari e che, se non prevediamo questa possibilità di assorbimento, verrebbero retrocessi ai compiti svolti precedentemente; questa sarebbe una cosa assolutamente ingiusta perché questo personale ha già dato, sia sul piano della efficienza pratica sia sul piano teorico, una prova encomiabile. Si tratta di persone che hanno già dimostrato alta capacità e non si vede perché non debbano essere immesse in ruolo.

Con la riserva di un decimo dei posti, si ottiene di assorbire tutti i coadiutori giudiziari.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non può consentire di disapplicare i principi generali fissati dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo n. 1077 del 1970.

Chiedo comunque una breve sospensione della seduta, per approfondire meglio la portata di questo emendamento.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 12,20.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. In linea di principio non sono contrario alla seconda parte dell'emendamento presentato dall'onorevole Cittadini.

Chi ha esperienza di uffici giudiziari, sa che i coadiutori hanno sopperito alle esigenze di tali uffici esplicando con grande capacità mansioni non di loro competenza.

Ci dobbiamo solo rendere conto che in questo modo si finisce per superare la graduatoria di idoneità: infatti il coadiutore viene assorbito in organico, qualunque posto occupi in graduatoria. Su questo aspetto sarebbe opportuno fermarsi un poco.

CITTADINI. Si tratta di una parte di posti riservata.

PATRIARCA. Sono tutte persone che hanno ricevuto un punteggio molto alto, come 59 o 60.

PRESIDENTE. Ce ne sarà pure qualcuno che ha ottenuto un punteggio basso!

PATRIARCA. In tal caso c'è l'esperienza che sopperisce.

CITTADINI. Si tratta di personale cui è stata data la possibilità di fare il concorso, che è risultato idoneo e che da anni esercita le funzioni di segretario. Perché gli si vuole negare l'immissione in ruolo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di personale che entrerà lo stesso in ruolo. Le preoccupazioni dell'onorevole Cittadini non sono fondate.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Si potrebbe ridurre la percentuale.

CITTADINI. A meno di un decimo? Che significato avrebbe, allora?

PATRIARCA. Il fatto è che i coadiutori sono i veri collaboratori del magistrato.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Non si tratta di fare un'ingiustizia, perché essi sono veramente bravissimi.

GARGANI. Bisogna andare incontro alle esigenze di questa categoria.

PRESIDENTE. L'emendamento del relatore e la prima parte dell'emendamento Cittadini, recando una deroga a dei principi generali in materia di disciplina dell'impiego civile statale, dovrebbero essere preventivamente trasmessi, per il prescritto parere, alla I Commissione (affari costituzionali).

Data l'urgenza, consiglieri, pertanto, gli onorevoli Cittadini e Lospinoso Severini di ritirare i loro emendamenti e di presentarne un altro, concordato, relativamente ai coadiutori giudiziari, che non investa i principi generali e non renda quindi necessario un nuovo parere.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento.

CITTADINI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lospinoso Severini, Cittadini, Gargani e Patriarca hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai coadiutori giudiziari che hanno ottenuto l'idoneità negli stessi concorsi indet-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 APRILE 1976

ti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 è riservato un ottavo dei posti previsti in aumento».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, in attesa che pervenga il nuovo parere della V Commissione (bilancio).

La seduta, sospesa alle 12,50, è ripresa alle 13,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 2, che era stato accantonato.

Comunico che la V Commissione (bilancio) ha espresso parere favorevole sull'emendamento Gargani, interamente sostitutivo dell'articolo 2, condizionatamente alla limitazione dell'aumento degli organici in maniera tale che la maggior spesa annua non superi i 7.400 milioni.

GARGANI. Ritengo sia necessario non ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento in modo da consentirne il tempestivo esame nell'altro ramo del Parlamento; per questo motivo, preso atto del parere della V Commissione (bilancio), modifico il mio emendamento come segue:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.400 milioni, si provvede mediante l'introito derivante da un aumento, nella misura di lire 200, dei diritti di cancelleria di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Espri-
mo parere favorevole su tale emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, presentato dall'onorevole Gargani.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1.

Il relatore, onorevole Lospinoso Severini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: 3.000 unità con le altre: 2.250 unità.

L'onorevole Lospinoso Severini ha così modificato l'emendamento aggiuntivo da lui precedentemente presentato:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Ai coadiutori giudiziari che hanno ottenuto l'idoneità negli stessi concorsi indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 è riservato un sesto dei posti previsti in aumento ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Dati i limiti di copertura fissati dall'articolo 2, si rende necessario ridurre da 3.000 a 2.250 l'aumento dei posti in organico e di aumentare, conseguentemente, da un ottavo a un sesto la riserva prevista dall'emendamento aggiuntivo precedentemente formulato.

CITTADINI. Sono d'accordo.

GARGANI. È una scelta necessitata.

PATRIARCA. Anch'io sono d'accordo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione per entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

Il ruolo del personale della carriera di concetto istituito con l'articolo 3 del de-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 APRILE 1976

creto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è aumentato di 2.250 unità.

I posti previsti in aumento, detratte le aliquote da attribuire ai sensi degli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono attribuiti agli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

Ai coadiutori giudiziari che hanno ottenuto l'idoneità negli stessi concorsi indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 è riservato un sesto dei posti previsti in aumento.

(È approvato).

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PATRIARCA. Il gruppo democristiano voterà a favore di questa proposta di legge.

CITTADINI. Anche il gruppo comunista voterà a favore di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatori SICA ed altri: « Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (*Mo-*

dificata dalla II Commissione permanente del Senato) (3645-B).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge: Bianco ed altri: « Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 » (3748):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Gargani, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Misasi, Padula, Patriarca, Pennacchini, Perantuono, Revelli, Riela, Sabbatini, Spagnoli, Speranza, Stefanelli, Terranova, Traina, Vetrano.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Conformemente a quanto stabilito al termine della seduta di ieri, avverato che, essendo intervenuta stamani l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge n. 4499, concernente i consorzi e le società consortili, la Commissione tornerà a riunirsi alle 18., per la discussione di tale provvedimento nonché, se sarà tempestivamente assegnata, della proposta di legge n. 3306-B, concernente l'usufrutto speciale per la piccola proprietà rurale.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO